

REGOLAMENTO
del
Centro Multidisciplinare di Ateneo per la Formazione Iniziale dei Docenti delle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado

Art. 1 – Finalità

1.1 Il Centro Multidisciplinare di Ateneo per la Formazione Iniziale dei Docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado (nel seguito più brevemente richiamato Centro), cura la progettazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui al DPCM 4 agosto 2023, erogati dalle istituzioni Universitarie afferenti al centro. Inoltre, il centro promuove e coordina la ricerca in tutti gli ambiti rilevanti per lo sviluppo professionale del personale docente:

- Tecnologie didattiche;
- Didattiche disciplinari;
- Inclusione e Bisogni educativi Speciali;
- Orientamento;
- Docimologia e valutazione;
- Organizzazione e management delle istituzioni scolastiche.

1.2 L'attività di ricerca promossa dal centro è orientata all'innovazione didattica e al miglioramento costante della qualità della formazione erogata.

1.3 Il Centro è istituito in forma aggregata in virtù di un protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Università degli Studi "Link Campus University" e Accademia delle Arti e delle Nuove Tecnologie (di seguito anche solo "Parti").

1.4 L'istituzione Capofila ai sensi e ai fini di cui al DPCM richiamato al primo comma è l'Università degli Studi "Link Campus University" che è anche Sede Amministrativa del Centro.

1.5 L'elenco degli afferenti al Centro viene tenuto e aggiornato dalla Sede Amministrativa del Centro.

1.6 Al Centro possono afferire professori, ricercatori e docenti appartenenti alle Parti, previo assenso, ove previsto dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici.

1.7 La domanda di afferenza è inoltrata al Direttore del Centro e da questi trasmessa alla Giunta del Centro, il quale ne delibera l'accettazione. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Istituzione di appartenenza dei richiedenti.

1.8 Compete inoltre al Centro:

- a) svolgere, avvalendosi del personale della sede amministrativa del Centro, le attività di accreditamento ministeriale dei corsi;
- b) attestare il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023

Art. 2 – Organi

2.1 Sono Organi del Centro:

- il Coordinatore;
- i Direttori dei percorsi di formazione;
- la Giunta;
- il Consiglio Direttivo;
- un Consiglio Didattico per ogni percorso di formazione.

Art. 3 – Il Coordinatore

3.1 Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Capofila tra i professori di I e II fascia della medesima.

3.2 Il mandato del Coordinatore dura un triennio ed è rinnovabile.

3.3 Il Coordinatore del Centro ha poteri di indirizzo e di proposta in tema di assegnazione di risorse, ai fini dello svolgimento, da parte del medesimo Centro, della didattica e della ricerca scientifica nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, nonché di verifica, per quanto di competenza.

3.4 Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, propone la nomina dei Direttori dei percorsi di formazione, presiede la Giunta e il Consiglio Direttivo.

3.5 Il Coordinatore convoca la giunta e il Consiglio Direttivo; la convocazione è effettuata per via informatica.

Art. 4 - I Direttori dei percorsi di formazione

4.1 Il Direttore del percorso di formazione è proposto dal Coordinatore del Centro tra i professori di I e II fascia dell'Ateneo ovvero tra i Docenti dell'Accademia ed è nominato:

- a) per i corsi che prevedono il rilascio di CFU dall'Ateneo in conformità alle prescrizioni del proprio Statuto;
- b) per i corsi che prevedono il rilascio di CFA dall'Accademia in conformità alle prescrizioni del proprio Statuto.

4.2 In sede di prima applicazione e quindi con riferimento all'aa 2023-2024 i Direttori sono nominati su proposta del Coordinatore del Centro con delibera del Direttore Generale della sede Capofila.

4.3 il numero dei direttori è definito dal Coordinatore in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 4 agosto 2023.

4.4 Il mandato del Direttore dura un triennio, è rinnovabile e decade automaticamente in caso di cessazione dell'afferenza del medesimo all'Istituzione di appartenenza.

Art. 5 – La Giunta

5.1 La Giunta è costituita dal Coordinatore e dai Direttori dei Corsi.

5.2 La Giunta monitora l'organizzazione complessiva dell'offerta formativa del Centro e delle attività di ricerca del Centro.

5.3 La Giunta dura in carica per l'intera durata del Centro.

5.4 La Giunta del Centro ha il compito di:

- a) approvare le proposte di instaurazione di rapporti di collaborazione o contrattuali per il perseguimento degli scopi del Centro, da sottoporre all'approvazione e alla stipula degli organi competenti della Link Campus;
- b) deliberare sulle eventuali richieste di adesione al Centro di professori, ricercatori e altri soggetti (professionisti ed esperti di chiara fama), successivamente alla costituzione del Centro;
- c) deliberare su eventuali proposte di modifica alla presente convenzione, che saranno poi sottoposte all'approvazione degli organi competenti delle Accademie partecipanti al Centro.

5.5 La Giunta del centro è convocata dal Coordinatore in seduta ordinaria, di norma ogni quattro mesi e deve riunirsi almeno una volta all'anno. Essa si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Coordinatore o quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà dei componenti. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti, con la partecipazione democratica di tutti alle deliberazioni. La

convocazione della Giunta del centro trasmessa dal Coordinatore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, La giunta può essere convocata con almeno 24 ore di preavviso.

5.6 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore o, in sua mancanza, del Vice Coordinatore.

5.7 È facoltà del Coordinatore indire una riunione della Giunta del Centro con la partecipazione, a titolo consultivo e non deliberativo, di tutti gli Afferenti al Centro per la discussione di tematiche di particolare rilevanza in relazione alle attività del Centro.

Art. 6 – Consiglio Direttivo

6.1 Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di coordinamento e gestione del Centro.

6.2 Il Consiglio Direttivo, che ha funzione deliberante, è costituito dai componenti della Giunta, nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR.

6.3 Il membro del Consiglio Direttivo non afferente all'Ateneo (dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR) è nominato con Decreto Direttoriale dell'Istituzione Capofila che definisce anche la durata dell'incarico.

6.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intera durata del Centro.

6.5 Al Consiglio Direttivo compete:

- a) il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale, in coerenza con le classi di concorso;
- b) l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche in forma aggregata da parte dei centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Art. 7 - Consiglio Didattico

7.1 E' costituito un Consiglio Didattico per ciascun percorso di formazione iniziale.

7.1 Il Consiglio Didattico è composto da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti dell'Accademia, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti.

7.2 Il Consiglio Didattico di ciascun percorso di formazione iniziale:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo di cui all'allegato A al DPCM 4 agosto 2023 e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo di cui all'allegato A al DPCM 4 agosto 2023;
- c) propone l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del al DPCM 4 agosto 2023.

7.3 Il Consiglio Didattico dura in carica per l'intera durata del percorso di formazione iniziale.

Art. 8 – Sede

8.1 Il Centro ha Sede Amministrativa presso l'Università degli Studi Link Campus University, uffici distaccati possono essere attivati presso le altre Sedi dell'Ateneo o dell'Accademia.

8.3 Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture messe a disposizione dall'Ateneo.

Art. 9 – Referente amministrativo

9.1 Il Referente amministrativo, nominato dal Direttore Generale, ha il compito di supporto amministrativo-contabile della gestione del Centro, gestione che in via diretta è rimessa al Responsabile amministrativo delegato del Dipartimento individuato per la gestione amministrativa-contabile del Centro, i cui compiti sono definiti dai regolamenti di Ateneo.

9.5 Il Referente amministrativo coadiuva il Coordinatore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.

9.6 Il Referente amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e con funzioni verbalizzanti.

Art. 10 - Ordinamento Corsi di Studio e Gestione Amministrativa e didattica

10.1 L'ordinamento didattico dei Corsi di Studio sono predisposti dalla Giunta e sono approvati ed istituiti dalla Sede Amministrativa del Corso in conformità alle procedure previste dal proprio Statuto; in sede di prima applicazione e quindi per l'AA 2023-2024 i corsi sono approvati e istituiti dall'Università degli Studi Link Campus.

10.2. La Sede Amministrativa del Corso è:

- a) per i corsi articolati in CFU l'Università degli Studi Link Campus, cui compete pertanto la gestione delle carriere degli studenti;
- b) per i corsi articolati in CFA l'Accademia delle Arti e delle Nuove TecnologieX, cui compete pertanto la gestione delle carriere degli studenti.

10.3 La Sede Amministrativa provvederà all'immatricolazione, alla gestione della carriera degli studenti iscritti, al rilascio del titolo finale di studio e del diploma supplement. I dati relativi alle carriere degli studenti iscritti ai corsi sono rendicontati nelle banche dati ministeriali dalla Sede Amministrativa, nel rispetto degli adempimenti richiesti.

10.4 Gli importi delle tasse e gli eventuali benefici sono determinati dalla Sede Amministrativa.

10.5 La gestione delle risorse finanziarie avverrà secondo le norme del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della sede amministrativa.

10.6 I proventi derivanti dalla contribuzione degli studenti iscritti ai Corsi di Studio e dai finanziamenti previsti dalla normativa vigente saranno gestiti dalla sede amministrativa.

10.7 I costi relativi all'eventuale stipula di contratti per docenza esterna e tutorato verranno interamente sostenuti dalla Sede Amministrativa.

10.8 Singoli accordi attuativi disciplinano la rendicontazione delle eventuali attività svolte dalla Parte non Sede Amministrativa.

10.9 L'attività didattica può essere svolta presso le sedi di entrambe le Istituzioni, secondo le modalità definite dalla Giunta.

10.10 La Sede Amministrativa ha il compito di coordinare ogni aspetto inerente la programmazione e gestione della didattica, curandone i vari adempimenti previsti dalla normativa vigente nonché il rilascio del Titolo.



10.11 La Qualità del Corso di studio verrà assicurata tramite il sistema di Assicurazione della Qualità messo in atto dalla Sede Amministrativa.

Articolo 11 - Disposizioni finali

11.1 Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso la Link Campus e altresì la normativa vigente in materia.